

ALL. B
113 20-12-2011

CITTA' DI VELLETRI

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI NON COMUNITARI ED APOLIDI RESIDENTI A VELLETRI

Articolo 1 - ISTITUZIONE

Articolo 2 - FINI

Articolo 3 - ORGANI

Articolo 4 - ASSEMBLEA

Articolo 5 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 9 - REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 11 - SEDE

Articolo 12 - MEZZI

Articolo 13 - INSEDIAMENTO

Articolo 14 - SCIoglimento

Articolo 15 - NORME TRANSITORIE

Articolo 1 – ISTITUZIONE

È istituita dal Comune di Velletri con delibera del C.C. n. XXX in data X xxxxxxxx 2011 la Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri, con riferimento alle

leggi n. 49/87 ("Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"), n. 943/86 ("Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine") e n. 39/90 ("Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato"), nonché della ratifica avvenuta con legge 8 marzo 1994 n. 203 dal Parlamento italiano, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla "partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale", fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 limitatamente ai capitoli A e B.

Apposito regolamento disciplina le modalità di elezione della Consulta.

Articolo 2 - FINI

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Municipale. Ad essi presenta pareri sulle proposte di deliberazioni più significative che incidono sulle condizioni degli stranieri a Velletri.

Si propone come punto di informazione, di aggregazione e di confronto per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza dei non comunitari a Velletri nei suoi vari aspetti: istruzione, salute, mondo del lavoro, tempo libero servizi; con particolare attenzione all'incontro e al dialogo tra differenti culture ed alle iniziative per la prevenzione di ogni forma di xenofobia e razzismo.

Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali; promuove dibattiti ed incontri.

Fornisce le informazioni ed il supporto necessario per l'esercizio da parte di tutti i non comunitari residenti nella Città, singoli ed associati, dei diritti di partecipazione, di accesso ed informazione previsti dalle leggi e dallo Statuto Comunale e spettanti a tutti i residenti.

Inoltre fornisce la consulenza necessaria alle Associazioni di non comunitari per la redazione dei progetti relativi ad attività per le quali si richiedono contributi agli Enti locali.

Il Presidente della Consulta può partecipare alle Commissioni consiliari, senza diritto di voto. Lo stesso deve essere informato almeno due giorni prima delle riunioni delle Commissioni consiliari. La partecipazione del Presidente della Consulta alle Commissioni consiliari è a titolo gratuito non comportando oneri a carico del bilancio comunale.

La Consulta, qualora l'Assemblea di cui all'art. 3 lo deliberi, ha diritto di ottenere entro 30 giorni un incontro con gli Assessori, o con una Commissione Consiliare, o con la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 3 - ORGANI

Sono organi della Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, 1 Vice Presidente, e 3 membri eletti dall'Assemblea;

- eventuali Commissioni di lavoro, (per gli specifici problemi inerenti il lavoro, la casa, l'istruzione, ecc.).

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Tutte le cariche ivi indicate sono svolte a titolo gratuito non comportando oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 4 - ASSEMBLEA

Sono componenti dell'Assemblea i candidati dichiarati eletti dalla Commissione elettorale a seguito di elezione svolte secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento.

Articolo 5 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Dura in carica per la durata della Consulta.

In assenza del Presidente ne fa funzioni il Vice Presidente.

Articolo 6 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea, subito dopo il Presidente, a maggioranza dei componenti in prima votazione, ovvero in eventuale seconda votazione successiva a maggioranza dei presenti. L'Ufficio di Presidenza dura in carica per la durata della Consulta.

Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di tre membri dell'Ufficio di Presidenza;
- su richiesta dei due quinti dei componenti dell'Assemblea.

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati:

- dal Sindaco;
- dai Presidenti delle Commissioni del Comune di Velletri, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

In ogni caso la Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale, o alle Commissioni del Comune di Velletri, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, nei mesi di marzo e ottobre.

Articolo 8 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 9 - REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri può darsi un proprio Regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi dello stesso.

Articolo 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire ad almeno 24 ore dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno tre componenti dell'Ufficio stesso.

Ad eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modificazione dello Statuto della Consulta (per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti), le deliberazioni dell'Assemblea e dell'ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti, in entrambi gli organismi, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.

Articolo 11 - SEDE

Alla Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri verrà data la possibilità di riunirsi in locali di proprietà comunale.

Articolo 12 - MEZZI

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, della collaborazione del Settore Affari generali, che può a sua volta richiedere l'intervento di altri Settori Amministrativi.

Articolo 13 - INSEDIAMENTO

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari ed apolidi residenti a Velletri è insediata dal Sindaco.

Articolo 14 - SCIOGLIMENTO

La Consulta resta in carica ordinariamente per tre anni e le nuove elezioni devono essere indette almeno sei mesi prima dello scioglimento.


Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:

- qualora metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria;
- nel caso eccezionale qualora non persegua i fini indicati nel presente Statuto, su motivata deliberazione approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

Articolo 15 - NORME TRANSITORIE

La prima indizione delle elezioni avviene entro quattro mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.



CITTA' DI VELLETRI

REGOLAMENTO ELEZIONE CONSULTA COMUNALE PER I CITTADINI NON COMUNITARI E APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE DI VELLETRI

Capo I - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 1

1. Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini non comunitari e apolidi residenti a Velletri, di seguito denominata semplicemente Consulta, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero non appartenente alla Comunità europea o "status" di apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo.
- c) compimento dei 18 anni di età;
- d) iscrizione all'Anagrafe del Comune di Velletri da almeno un anno;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Articolo 2

1. Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 lettere a, b, c;
- b) risultano essere iscritti all'Anagrafe del Comune di Velletri da almeno un anno;
- c) non sono incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni e non sono in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, Legge 19.03.1990 n. 15 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Articolo 3

1. L'esistenza dei requisiti richiesti per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione del permesso di soggiorno o della ricevuta, attestante la presentazione della domanda di rinnovo e della carta d'identità italiana.

2. L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione dei documenti indicati nel comma precedente.

3. L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 1 lettera e) e dall'art. 2 lettera c) è verificata d'ufficio.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta.

Capo II - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICIZZAZIONE

Articolo 4

1. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 5 persone aventi i requisiti di cui all'art. 1., appartenenti all'area geografica del candidato.
2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

Articolo 5

1. Il candidato deposita la sua scheda personale (modulo predisposto dall'Ufficio). Nella scheda devono essere indicati il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza del candidato.

Articolo 6

1. I sottoscrittori devono presentarsi in orario di ufficio dal lunedì al venerdì entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla scheda del candidato prescelto.
2. L'Ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte ed il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati.
3. Tale periodo dovrà essere di due settimane intere.

Articolo 7

1. Se nel periodo indicato non vengono depositate e sottoscritte almeno 10 candidature di cittadini non comunitari appartenenti ad almeno 5 paesi (aventi ognuno diritto a due o più seggi) o aree geografiche diverse, la Commissione elettorale riapre i termini di presentazione, indicando le nuove date.

Articolo 8

1. A seguito della riapertura dei termini, è possibile procedere alle elezioni se vengono depositate e sottoscritte nuove candidature che, unite alle precedenti, raggiungano il numero di almeno 9 candidati non comunitari appartenenti ad almeno 5 paesi o aree diverse.

Articolo 9

1. Se anche con la riapertura dei termini non viene raggiunto il numero minimo di candidature, le elezioni non possono aver luogo. È facoltà della Amministrazione Comunale riproporle decorso un anno dalla scadenza dell'ultimo termine di cui sopra.

Articolo 10

1. Il Comune di Velletri provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, e con lettere spedite all'indirizzo di residenza di tutti i cittadini non comunitari aventi diritto al voto:

- a) l'iniziativa nel suo complesso ed i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- b) le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

Il Comune di Velletri provvede a pubblicizzare, esclusivamente con manifesti, la lista dei candidati.

Capo III - SISTEMA ELETTORALE

Articolo 11

1. I seggi da assegnare sono 20.
2. Le aree geografiche sono : America, Asia e Oceania e apolidi, Africa, Europa Extracomunitaria. All'interno di ogni area geografica le nazioni sono raggruppate tenendo conto delle culture e delle etnie di appartenenza come segue:

AMERICA: Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Messico, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela;

ASIA E OCEANIA E APOLIDI: Australia, Bangladesh, Cina, Corea, Filippine, Giappone, Giordania, India, Iran, Israele, Kirghizistan, Libano, Siria, Sri Lanka, Turchia;

AFRICA: Algeria, Burkina Faso, Camerun, Congo, Egitto, Etiopia, Gabon, Ghana, Kenia, Marocco, Maurizio, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Togo, Tunisia;

EUROPA NON COMUNITARIA: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Georgia, Macedonia, Moldavia, Russia, Serbia, Svizzera, Ucraina.

Le nazioni appartenenti ad ogni area geografica possono subire delle integrazioni o modifiche dovute al movimento migratorio della popolazione.

3. Ad ogni area geografica viene assegnato un numero di membri ottenuto dividendo il numero degli aventi diritto al voto dell'area stessa per il quoziente ottenuto dividendo tutti gli aventi diritto al voto per 20, che è il numero dei seggi da assegnare .
4. Ogni nazione non può ottenere più della metà dei membri spettanti alla propria area geografica.

Articolo 12

1. I cittadini non comunitari possono votare solo per i candidati della propria area geografica

Articolo 13

1. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, e comunque non meno di 5 preferenze, fermi restando i limiti di cui all'art.11, c.4, fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare al Paese o Area. In caso di parità di voti viene eletto il cittadino residente da più tempo nel Comune.

Articolo 14

1. Se i candidati eletti sono in numero inferiore a 9, le elezioni sono invalidate. È facoltà dell'Amministrazione indire nuove elezioni, decorsi almeno sei mesi dalla data di celebrazione della prima consultazione.

Capo IV - SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

Articolo 15

1. È istituita la Commissione Elettorale formata dal Dirigente dei Servizi Sociali, dal dirigente degli Affari Generali, dal Segretario Generale del Comune di Velletri, che assume la Presidenza della Commissione, e dal Dirigente del Ufficio Elettorale.

2. La Commissione Elettorale deciderà su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, fisserà la data di svolgimento delle elezioni, designerà il Presidente e n. tre scrutatori della sezione elettorale, individuati tra i dipendenti dei servizi demografici, e proclamerà gli eletti.
3. Il Presidente della sezione elettorale nominerà, tra gli scrutatori, il vicepresidente ed il segretario.

Articolo 16

1. Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso elettorale e sui manifesti elettorali, e durano un solo giorno, dalle ore 8 alle ore 20.

2. La sezione elettorale è insediata in un locale del Palazzo Comunale allo scopo designato. L'ufficio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui, a scelta del presidente, uno assume le funzioni di vice presidente ed uno quelle di segretario; i membri dell'ufficio elettorale vengono nominati dalla Commissione elettorale.

Articolo 17

1. Per votare l'elettore deve presentare il permesso di soggiorno valido o la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo, e la carta di identità rilasciata dal Comune di Velletri, in corso di validità.

2. Nella sezione elettorale sarà disponibile l'elenco degli elettori iscritti. Al momento del voto, l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi della carta di identità.

Articolo 18

1. Per ogni Paese o Area Geografica avente diritto ad almeno due seggi vi sarà una distinta scheda elettorale con indicati i candidati relativi, in ordine alfabetico. Per ogni candidato viene indicato il cognome, il nome, e la nazionalità.

Articolo 19

1. Ogni elettore può votare per un solo candidato della proprio Area geografica apponendo una croce sul nome.

Articolo 20

1. Ogni scheda elettorale contenente più di una preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

Articolo 21

1. I componenti della sezione elettorale, dopo la chiusura della stessa, procederanno immediatamente allo spoglio delle schede, trasmettendo i risultati e le schede alla Commissione elettorale.

Articolo 22

1. I fini, gli organi, le modalità di funzionamento e la durata della Consulta Comunale sono regolati dall'allegato STATUTO.
